CONVENZIONE QUADRO

PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

TRA

il Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati (di seguito denominato "Servizio") del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, codice fiscale n. 80213330584, con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, rappresentato per la carica e per gli effetti del presente Atto dal Ministro Plenipotenziario Stefano Zanini, Capo del Servizio

E

l'Università degli Studi di Genova (di seguito denominata "Università"), codice fiscale e partita iva n. 00754150100, con sede legale in Via Balbi, 5, 16126 Genova, pec: protocollo@pec.unige.it, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Federico Delfino, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2025

di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

a) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disci-

plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

b) ai fini dell'attività di ricerca e di studio e programmazione, nonché della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli Affari Esteri può, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di università, enti e istituti specializzati;

c) ai sensi dell'art. 6 del DPR 19 maggio 2010 n. 95 "*Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri",* il Servizio svolge attività di consulenza su questioni di carattere giuridico, provvede all'attività di ricerca e di studio in merito a tematiche concernenti i rapporti internazionali e cura l'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;

d) l'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative svolte nell'ambito di convenzioni con Enti Pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;

e) l'Università raccoglie tra i propri membri docenti esperti di materie giuridiche, e in particolare di diritto internazionale e dell'Unione Europea, ed ha tra le sue finalità il coordinamento delle attività dei propri membri e l'incentivo ed istituzionalizzazione della loro collaborazione con altri soggetti pubblici per migliori risultati di ricerca ed in-

segnamento;

f) le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, hanno inteso avviare una fattiva collaborazione, anche mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di dialogo per approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee-guida, azioni scientifico-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale;

g) le Parti, per regolare tali rapporti, hanno stipulato in data 23.11.2022 una Convenzione quadro che intendono rinnovare con il presente Atto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 - (Oggetto)

1. Il Servizio e l'Università, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono proseguire rapporti di collaborazione a titolo gratuito su materie di interesse comune. A tal fine, convengono di cooperare nei settori giuridici individuati nel successivo articolo 3.

2. I sopraccitati rapporti di collaborazione saranno finalizzati al reciproco scambio di competenze in ambito scientifico-operativo. A tal fine, le Parti si impegnano a realizzare su tali tematiche iniziative

congiunte per la promozione e lo sviluppo delle conoscenze attraverso l'approfondimento di studi, ricerche e analisi nei vari ambiti d'interesse e l'organizzazione di iniziative a fini divulgativi e formativi, nonché a prestarsi assistenza in virtù delle specifiche conoscenze e capacità professionali possedute, tramite lo svolgimento di ulteriori attività professionali da individuare nell'ambito del perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

Articolo 3 - (Rapporti e materie di interesse comune)

1. Le Parti convengono di proseguire la propria collaborazione secondo le seguenti modalità:

A. partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali;
B. patrocini a eventi scientifici e pubblicazioni scientifiche e divulgative nelle materie di comune interesse;
C. collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse, nonché ulteriori attività professionali da individuare ai sensi dell'articolo 5;
D. assistenza nell'ambito di partecipazioni a conferenze internazionali ed altri eventi ed iniziative istituzionali;
E. organizzazione di un programma di tirocini presso il Servizio;
F. partecipazione su invito del personale del Servizio ad attività di docenza su tematiche particolari e di interesse comune.

2. Su richiesta del Ministero, l'Università potrà disporre l'invio in missione, anche all'estero, del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente Convenzione per la partecipazione ad incontri ed eventi

internazionali, previa intesa scritta sulle modalità di rimborso delle spese.

3. Costituiscono materie di interesse comune tutti i settori del diritto e, in particolare, il diritto internazionale e dell'Unione europea.

Articolo 4 - (Membri del personale docente o ricercatore)

1. Le Parti concordano che, in forza della presente Convenzione e per le attività di cui all'articolo 3, i membri del personale docente o ricercatore dell'Università saranno coinvolti nell'attività richiesta di volta in volta, su base volontaria.

2. Tale attività sarà prestata a titolo gratuito, senza alcun onere per le Parti e previo nulla osta dell'Ente di appartenenza, ove rilevante in osservanza dei criteri stabiliti, per quanto riguarda il personale docente o ricercatore, dall'art. 6 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

3. In nessun caso lo svolgimento delle attività dei membri del personale docente o ricercatore potrà interferire con le attività statutarie in virtù del rapporto di impiego con l'Università di appartenenza.

Articolo 5 - (Accordi attuativi)"

1. La presente Convenzione quadro potrà essere integrata, ove necessario, da accordi attuativi conclusi tra le Parti nel rispetto della convenzione medesima e della normativa vigente.

2. Un accordo attuativo sarà concluso, in particolare, ove le attività richieste dal personale docente o ricercatore dell'Università comportino un impegno rilevante in termini di tempo, nonché per la definizione del programma di tirocini di cui all'art. 3, lett. E).

3. Gli accordi attuativi dovranno indicare:

i. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività di ricerca scientifica da espletare;

ii. le modalità di esecuzione e la durata delle attività;

iii. il personale docente o ricercatore coinvolto;

iv. gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa e gestionale;

v. l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

vi. specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Articolo 6 - (Regole di comportamento e sicurezza)

1. Ciascuna Parte accoglierà, previ i rispettivi nulla-osta interni, il personale dell'altra Parte designato per le attività oggetto della presente Convenzione.

2. I dipendenti di una delle Parti che si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti al rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ai regolamenti disciplinari e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante e alle regole che ne disciplinano l'accesso.

3. L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola-

mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Articolo 7 - (Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

1. Le Parti reciprocamente si impegnano a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi e ricerche riservate di cui verranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, nonché a utilizzarli esclusivamente per uso interno e secondo le finalità oggetto della presente Convenzione.

Articolo 8 - (Pubblicazioni)

1. I risultati delle ricerche svolte dall'Università congiuntamente con il Servizio nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione quadro potranno essere pubblicati esclusivamente previo accordo tra le Parti.

2. Salvo diverso accordo tra le Parti, i diritti sui risultati delle ricerche svolte congiuntamente sono di titolarità di entrambe le Parti.

3. I risultati delle ricerche saranno utilizzati e pubblicati dall'Università e dal Servizio, secondo le modalità concordate con gli accordi di cui al primo paragrafo.

Articolo 9 - (Responsabili scientifici)

1. Per il Servizio è referente della presente Convenzione quadro il Responsabile di Segreteria del Servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati.

2. La responsabilità scientifica ed il coordinamento della presente Convenzione quadro è affidata al Dipartimento di Giurisprudenza nella persona dei Proff. Paola Ivaldi e Lorenzo Schiano di Pepe in quanto delegati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza pro tempore. Per quanto di competenza del Dipartimento, il Direttore pro tempore procederà alla definizione e sottoscrizione degli Accordi di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

3. L'eventuale sostituzione di un responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere comunicata come di seguito indicato all'altra Parte.

4. Le modalità per la concreta esplicazione della collaborazione saranno concordate tra i due responsabili, in coerenza con quanto espresso nella presente Convenzione.

5. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- al Dipartimento all'attenzione dei Responsabili scientifici: e-mail paola.ivaldi@unige.it e lorenzo.schianodipepe@unige.it; posta elet-

tronica certificata: dipgiurisprudenza@pec.unige.it;

- al Servizio all'attenzione del Responsabile di Segreteria del Servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati, e-mail sgct.segreteria@esteri.it; posta elettronica certificata: contenzioso.segreteria@cert.esteri.it.

Articolo 10 - (Trattamento dei dati)

1. Le Parti s'impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR) e delle norme italiane di raccordo previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

2. Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, in occasione della stipula della presente Convenzione e degli Accordi attuativi saranno trattati esclusivamente ai fini della loro applicazione.

3. In funzione dell'attività congiunta da realizzare, le Parti stabiliranno insieme le categorie degli interessati, i dati personali da considerare, i trattamenti necessari, nonché contenuto e modalità dell'informativa all'utenza.

4. Il Servizio dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: contenzioso.segreteria@cert.esteri.it.

5. L'Università dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo dpo@unige.it.

Articolo 11 - (Oneri economici)

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici tra le parti.

Articolo 12 - (Obblighi assicurativi)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

i. il personale universitario impiegato nello svolgimento delle attività di collaborazione regolate dalla presente Convenzione sarà coperto da assicurazione, da parte dell'Università, sia per gli infortuni che nell'esercizio delle attività suddette dovessero in qualsiasi sede verificarsi, sia per la responsabilità civile verso terzi, nei limiti di legge;

ii. in relazione alle attività di cui alla presente convenzione espletate dal personale del Servizio, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno, invece, a carico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. L'Università, quale datore di lavoro, autorizza l'invio in missione, anche all'estero, del personale universitario impiegato nello svolgimento delle attività di collaborazione regolate dalla presente Convenzione, su richiesta del Ministero degli Affari esteri - Servizio, e ne garantisce la copertura assicurativa INAIL, come per legge.

3. Prima di recarsi in missione o in trasferta, il personale universitario ne dà comunicazione all'Università.

4. Nel caso di infortunio, il personale universitario provvede a dare immediata comunicazione all'Università dell'evento lesivo e ad inviare, appena possibile, la documentazione medica attestante il danno

derivante dal predetto evento, nonché ad informarne il Ministero degli Affari esteri - Servizio.

5. L'Università, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto infortunio provvede ad effettuare la prescritta comunicazione all'INAIL e a presentare la denuncia di infortunio, comprensiva della certificazione medica attestante il danno subito a seguito dell'evento, secondo le modalità di legge.

Articolo 13 - (Durata e rinnovo)

1. La presente convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione. A tal fine le Parti si impegnano a concludere dette attività possibilmente entro sei mesi dalla scadenza della convenzione, salvo un maggior termine dipendente dalla specifica tipologia dell'attività in corso.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

4. È escluso il rinnovo tacito.

5. La Convenzione può essere rinnovata espressamente al termine di ciascun triennio, previa delibera dell'Organo competente di ciascuna Parte, laddove prevista secondo i rispettivi ordinamenti, attraverso scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata.

Articolo 14 - (Recesso, sospensione e risoluzione)

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione informandone la controparte, con il massimo preavviso consentito dalle circostanze per:

i. sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

ii. cause di forza maggiore;

2. Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente per cause di forza maggiore o in caso di necessità, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione dandone comunicazione in forma scritta alla controparte con il preavviso più ampio possibile, compatibilmente con le esigenze del caso.

3. La presente Convenzione può essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

Art. 15 – (Controversie)

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Roma.

Articolo 16 - (Oneri Fiscali)

1. La presente Convenzione quadro viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art.

6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta dall'Università.

2. La presente Convenzione quadro è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell'Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente secondo le vigenti norme di legge.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Per il Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Capo Servizio

Min. Plen. Stefano Zanini